

Roma, 21 giugno 1972

Div. I Sez. I
Prot. N. 518156/A 2/7

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME ED
A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

OGGETTO: Stabilimenti balneari - Licenza di gestione.

C I R C O L A R E

Titolo: Demanio Marittimo
Serie II N. 130

- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
DI
 G E N O V A
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
 N A P O L I
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
 V E N E Z I A
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
 P A L E R M O
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
 C I V I T A V E C C H I A
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
 T R I E S T E
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
 S A V O N A

A parziale modifica di quanto disposto con la circolare n. 120 - prot. n. 5106659 del 4 luglio 1970 - riguardante l'autorizzazione per l'apertura stagionale degli stabilimenti balneari, si comunica che il Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi dell'Igiene Pubblica ed Ospedali - ha reso noto che l'autorizzazione per l'apertura stagionale degli stabilimenti balneari, non aventi carattere terapeutico, viene rilasciata dalla sola Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 86 T.U. del 18.6.1931 ed art. 155 del relativo regolamento, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635.

Pertanto non è più necessaria l'autorizzazione sanitaria del Sindaco per gli stabilimenti balneari non aventi carattere terapeutico.

IL MINISTRO
F. to Lupis

RAG/ro.

p.c.c. all'originale
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

R. Ranica